

Codice A11000

D.D. 8 maggio 2019, n. 372

Modificazioni al disciplinare per la gestione delle posizioni comprese nei carichi per la riscossione coattiva della tassa automobilistica già affidati alla G.E.C. S.p.A. e dalla medesima restituiti, approvato con determinazione dirigenziale 8 febbraio 2018, n. 47.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

- di apportare al disciplinare per la gestione delle posizioni comprese nei carichi per la riscossione coattiva della tassa automobilistica già affidati alla G.E.C. S.p.A. e dalla medesima restituiti, approvato con determinazione dirigenziale 8 febbraio 2018, n. 47, le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:

“Art. 3-bis

Discarichi per indebito

1. In mancanza di liste di carico strutturate su piattaforma digitale condivisa o dialogante, con conseguente impossibilità di procedere secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 6, lettera g, del disciplinare per la gestione del servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico di competenza regionale, approvato con determinazione dirigenziale 13 aprile 2017, n. 108, le comunicazioni fra la concessionaria e Regione in materia di discarichi per indebito, a fronte di istanze finalizzate ad ottenere la revoca d'ufficio del provvedimento iscritto ovvero la riduzione dell'importo garantito dalla procedura cautelare, si eseguono in forma analogica semplificata con l'ausilio della posta elettronica ordinaria e delle altre forme di comunicazione telematica ammesse ed eventualmente disponibili.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le istanze sono rivolte esclusivamente alla Regione, secondo le modalità dalla stessa indicate; la Regione provvede alla necessaria istruttoria e, in caso di accoglimento, ne dà comunicazione alla concessionaria attraverso le forme semplificate di cui al comma 1.

3. A fronte di istanze ad essa rivolte, la concessionaria ne dichiara, anche verbalmente, l'irricevibilità, invitando il richiedente ad inoltrare l'istanza alla Regione secondo le modalità dalla stessa indicate e significando, se del caso, che non può farsi luogo alla procedura di cui all'articolo 1, commi 537 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per decorrenza dei termini e per inammissibilità.

Art. 3-ter

Discarico della sanzione

1. Se la richiesta di discarico riguarda esclusivamente la sanzione afflittiva per intransmissibilità di questa agli eredi ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, la medesima è rivolta direttamente alla concessionaria, senza vincolo di forma, che la accoglie a semplice esibizione del certificato di morte e provvede senz'altro al ricalcolo della somma dovuta al netto della sanzione medesima, ammettendo il richiedente al pagamento di detta somma con effetto liberatorio e provvedendo di conseguenza.”;

- di dare atto che l'adozione della presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22, nonché sul sito istituzionale dell'ente, alla sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del capo II del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE

Alberto Bairo

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

dr. Fabrizio Zanella

IL DIRETTORE

dr. Giovanni Lepri